



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 267 del 03/12/2024

Assessore Proponente: MAI DANIELE

**OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA E RIO PER L'UTILIZZO DI UNITA' DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004, N. 311 E DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 - DETERMINAZIONI**

L'anno duemilaventiquattro addì tre del mese di dicembre alle ore 11:55 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa da remoto il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 267 del 03/12/2024

**OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA E RIO PER L'UTILIZZO DI UNITA' DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004, N. 311 E DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 - DETERMINAZIONI**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la nota del Sindaco del Comune di Rio, Prot. n. 15383/2024 del 14.11.2024, acquisita al prot. n.15380 in data 14.11.2024, con la quale viene richiesta la possibilità di concedere il nulla osta per la collaborazione lavorativa del dipendente di ruolo di questo Ente, Funzionario di Vigilanza, Dott. Francesco Modica Di Marco;

### **Richiamati:**

- l'art.1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. L comma 557, della legge n. 311/2004;
- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha previsto la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art. I. comma 557, della legge n. 311/2004";

**Vista** la nota prot. n. 15714 del 20/11/2024 con la quale il dipendente interessato, Francesco Modica Di Marco – Cat. D1 richiede l'autorizzazione allo svolgimento della propria attività lavorativa presso il Comune di Rio;

**Preso atto** del nulla osta del Sindaco di Campo nell'Elba rilasciata al dipendente interessato, finalizzata a consentirle di svolgere l'attività lavorativa presso il Comune di Rio alle condizioni e con le modalità da stabilire in sede di stipula di apposito accordo;

**Considerato** che l'espletamento dell'incarico avverrà secondo le seguenti condizioni:

- l'attività lavorativa presso il Comune di Rio dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di servizio prestato dal dipendente presso il Comune di Campo nell'Elba;
- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso

- l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;
- al dipendente verrà riconosciuta la retribuzione secondo il proprio inquadramento professionale per le ore effettivamente prestate, oneri riflessi e contributi inclusi che saranno liquidati direttamente dal Comune di Rio;
  - la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di Rio dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
  - la durata dell'accordo viene fissata indicativamente fino al 31 dicembre 2024, salvo ogni altra determinazione in merito;

**Visto** lo schema di "Accordo di collaborazione tra i comuni di Campo nell'Elba e Rio per l'utilizzo di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n.311/2004 e dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;

**Dato atto** che i Responsabili dei procedimenti dell'Ufficio personale dei Comuni interessati dovranno dare corso agli adempimenti di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione;

**Riconosciuta** la propria competenza in merito all'adozione dell'atto "de quo", ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto mediante apposito accordo, ferma restando per il dipendente la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. n. 267/2000;

**Dato atto** inoltre che la presente deliberazione non necessita al momento del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti né sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1** di approvare la proposta di utilizzo di un'unità di personale appartenente a questo Ente e, segnatamente, del dipendente Dott. Francesco Modica Di Marco, da parte del Comune di Rio, al di fuori del normale orario di lavoro, da disciplinarsi mediante apposito accordo tra Enti, disciplinato dall'art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311 in conformità alle seguenti condizioni:
  - l'attività lavorativa presso il Comune di Rio dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di servizio prestato dal dipendente presso il Comune di Campo nell'Elba;
  - l'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;

- al dipendente verrà riconosciuta la retribuzione secondo il proprio inquadramento professionale per le ore effettivamente prestate, oneri riflessi e contributi inclusi che saranno liquidati direttamente dal Comune di Rio;
  - la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di Rio dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
  - la durata dell'accordo viene fissata indicativamente fino al 31 dicembre 2024, salvo ogni altra determinazione in merito;
  - si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- 2** di approvare l'Accordo di collaborazione tra i comuni di Campo nell'Elba e Rio per l'utilizzo di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n.311/2004 e dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004" con decorrenza dal 28 novembre e fino al 31 dicembre 2024, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che alla scadenza prevista il dipendente cesserà la propria attività presso il Comune di Rio, salvo ogni altra determinazione in merito;
- 3** di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscrizione del relativo accordo, conferendogli mandato per l'adozione di ogni atto necessario e conseguente;
- 4** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/00, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno  
\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 64 del 03.12.2024

IL SINDACO  
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO  
ROSSI ANTONELLA